



IL TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
in persona dei Sigg.ri Magistrati:

1) Dott.	FRANCESCO	PEDOJA	Presidente rel.
2) Dott.	ENRICO	MANZON	Giudice
3) Dott.	FRANCESCO	PETRUCCO TOFFOLO	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

VISTO

il ricorso iscritto al numero di ruolo sopraindicato con cui la società **S.P.A.**
sede legale in Chions fraz. Villotta (PN) via E. Mattei n.10 ha proposto una domanda
di concordato preventivo

RILEVATO

che alla stessa è stato concesso termine prorogato sino all'8 agosto 2013

RILEVATO

La ricorrente in data 7 agosto 2013 ha depositato istanza con la quale chiede che
venga riconosciuto che il termine si è automaticamente prorogato per effetto della
sospensione feriale al 23 settembre 2013

RITENUTO

Con riferimento alla questione della applicabilità della sospensione feriale dei termini
al termine fissato dal tribunale sul ricorso ai sensi dell'articolo 161, comma 6, L.F.,
che laddove sia pendente il procedimento per la dichiarazione di fallimento -
fattispecie da cui l'art. 161, comma 10, L.F. fa discendere l'abbreviazione dei termini
alla misura minima prevista - è proprio la necessità di coordinamento tra i due
procedimenti (in ipotesi attraverso la loro riunione) a rendere "trasmissibile", per
connessione, l'esonero dalla sospensione feriale dal primo al secondo; e così anche
nel caso in cui l'istanza di fallimento sopravvenga al deposito del ricorso ex art. 161

L.F., dovendo il tribunale essere comunque nelle condizioni di valutare contemporaneamente, per contemperarli, l'interesse del debitore e dei creditori ad una regolazione concordataria o fallimentare della crisi o dell'insolvenza.

Sussiste comunque il presupposto dell'urgenza, e del possibile grave pregiudizio ad essa sotteso, nei procedimenti di pre-concordato, ove si considerino gli effetti sostanziali di cui all'art. 168 L.F. (in particolare rilevandosi che tra le iniziative precluse, dalla pubblicazione del ricorso fino alla definitività del decreto di omologa, figurano anche le azioni cautelari, le quali sono invece espressamente sottratte alla sospensione feriale), oltre ai possibili pregiudizi economici derivanti dal protrarsi della gestione imprenditoriale, con maturazione di crediti prededucibili.

RILEVATO

Che peraltro il termine può essere ulteriormente prorogato, sussistendone i motivi documentati, sino al termine massimo del 19 agosto 2013.

P Q M

Visto l'art. 161, comma 6-1 fall.

- 1) Dichiarare l'urgenza del procedimento ex art.92 Ord. Giud;
- 2) Respinge l'istanza di proroga automatica;
- 3) Concede ulteriore termine sino al 19 agosto 2013;
- 4) manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Pordenone, 8 agosto 2013
Presidente

Il